



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N° 99/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ravenna:

- VISTA** la legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti";
- VISTO** l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 "Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";
- VISTE** la propria Ordinanza n. 18/2007 in data 15 marzo 2007, che ha approvato e reso esecutivo il vigente Regolamento del Servizio Integrativo Antincendio nel Porto di Ravenna;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza n. 09/01 in data 21 dicembre 2001, dell'Autorità Portuale di Ravenna, concernente la regolamentazione dei servizi portuali nel porto di Ravenna;
- VISTO** il decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1988, n. 485" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485";
- VISTO** il Dispaccio n. 055697 in data 17 settembre 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ribadisce il principio secondo cui il servizio integrativo antincendio rientra nella sfera di attribuzioni di cui l'Autorità Marittima è titolare nell'esercizio delle funzioni di polizia e di sicurezza;
- VISTO** il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 "Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- VISTO** il D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
- VISTO** Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";
- VISTE** le proprie precedenti Ordinanze n. 27/89 in data 22 aprile 1989 "Discarica di residui oleosi", n. 83/93 in data 11 novembre 1993 "Regolamentazione inerente la movimentazione di fanghi oleosi", n. 8/05 in data 28 febbraio 2005, modificata dalla n. 59/06, in data 05 settembre 2006 "Regolamentazione del servizio telematico per l'espletamento delle pratiche amministrative", n. 23/06 in data 2 maggio 2006 "Regolamentazione delle operazioni di bunkeraggio nel porto e nella rada di Ravenna";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 50/05 in data 16 settembre 2005 in materia di imbarco esplosivi per operazioni off-shore;
- VISTA** l'Ordinanza n. 10/06, in data 18 dicembre 2006, con la quale l'Autorità Portuale di Ravenna ha escluso il servizio integrativo antincendio dai servizi portuali;

- VISTO** l'esito favorevole della riunione svoltasi in data 3.12.2008, con la partecipazione di personale della Capitaneria di Porto e dell'Autorità Portuale di Ravenna, che ha concordato sul merito della presente Ordinanza;
- RITENUTO OPPORTUNO**, in relazione alle attuali esigenze del traffico mercantile nel porto di Ravenna, mantenere in 2 (due) il numero massimo delle imprese autorizzabili per l'esercizio del servizio integrativo antincendio nel porto di Ravenna, come a suo tempo previsto dall'Autorità Portuale di Ravenna all'art. 5 dell'Ordinanza n. 09/01, in data 21 dicembre 2001;
- CONSIDERATA** la necessità di inserire opportuni chiarimenti nel testo normativo che attualmente regola il servizio integrativo antincendio del Porto di Ravenna, allo scopo di meglio definire le finalità del servizio, l'ambito applicativo della relativa regolamentazione, nonché l'Autorità competente a definire i casi in cui il servizio è reso obbligatorio;
- VISTI** gli artt. 30, 65, 66, 68, 81 e 1255 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 85 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

ORDINA

Art. 1

È approvato e reso esecutivo il "**Regolamento per il Servizio Integrativo Antincendio del Porto di Ravenna**" allegato alla presente ordinanza.

Art. 2

Il numero massimo delle Imprese addette all'esercizio del Servizio Integrativo Antincendio autorizzabili nel porto di Ravenna è stabilito in 2 (due).

Art. 3

L'allegato Regolamento entra in vigore a decorrere dalle ore 00.01, del 22 dicembre 2008. In pari data l'Ordinanza n. 18/2007 del 15 marzo 2007, citata in premessa ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nell'allegato Regolamento sono abrogate.

Art. 4

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare il regolamento allegato alla presente Ordinanza. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1173 e/o 1174 del Codice della Navigazione.

Ravenna, 10.12.2008

F.to
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Roberto RUFINI



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
RAVENNA**

**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO
NEL PORTO DI RAVENNA**

PREMESSA

Lo scopo delle seguenti norme è disciplinare l'esercizio del servizio integrativo antincendio nel porto di Ravenna, sia a bordo delle navi che a terra. Rimangono ferme le competenze e le responsabilità attribuite dalla vigente normativa al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti e, in particolare, dalla legge 13.05.1940 n. 690.

Art. 1 GENERALITÀ

1.1 L'espletamento del servizio integrativo antincendio è finalizzato alla sicurezza della nave e consiste nella vigilanza, scoperta, allarme e primo intervento in caso di incendio a bordo delle navi in sosta nel porto di Ravenna e nelle strutture portuali ove ha luogo l'interfaccia nave-porto (Port Facility), come meglio specificato nel successivo punto 1.2.

1.2 L'obbligatorietà del servizio è disposta nei casi stabiliti con Ordinanze e Regolamenti emanati dall'Autorità Marittima.

Ferme restando le responsabilità demandate dalle vigenti disposizioni ai comandanti delle navi, la Capitaneria di Porto può disporre il servizio di prevenzione antincendio a mezzo della guardia ai fuochi sulle navi ormeggiate in porto e può rinforzare il servizio stesso in relazione alla pericolosità delle merci manipolate o ad altre circostanze contingenti.

Fermo restando il disposto del comma precedente, il servizio di prevenzione antincendio, di massima, deve essere svolto secondo i seguenti criteri:

⇒ **Navi che imbarcano/sbarcano merci pericolose in colli:**

- Classe 1: 2 persone;
- Classe 2.1 : (solo per quantitativi superiori a 1.000 Kg.) 2 persone;
- Classe 3: (solo per quantitativi superiori a 1.000 kg.): 2 persone;
- Classe 4.: (solo per quantitativi superiori a 1.000 kg. e merci appartenenti al Gruppo Imballaggio I): 2 persone;
- Classe 5.1: (per il solo Nitrato di Ammonio con tenore di azoto superiore al 28% e concimi semplici o composti a base di nitrato con tenore di azoto superiore al 28%): 2 persone;
- Classe 5.2: 2 persone;

- Classi diverse il cui rischio sussidiario è equivalente a quello delle classi sopra riportate: in tal caso si applicheranno i criteri quantitativi e le misure previsti per ciascuna delle classi sopra indicate;

Il servizio dovrà essere svolto per l'intera durata delle operazioni di imbarco/sbarco. Nel caso di navi che imbarchino/sbarchino merci pericolose in container, il servizio dovrà essere svolto almeno in occasione della movimentazione del/dei container che contengono le merci pericolose.

- ⇒ **Navi che effettuano operazioni di carico/scarico di merci pericolose alla rinfusa (Appendice B BC CODE - qualora il rischio chimico della merce risultante dalla scheda tecnica sia l'inflammabilità e/o qualora sia suggerito dal servizio Chimico di Porto):** 2 persone. Il servizio dovrà essere svolto per tutta la durata della sosta.
- ⇒ **Navi cisterna che effettuano operazioni di carico/scarico di merci infiammabili e/o combustibili alla rinfusa allo stato liquido e/o gassoso (compresi i fanghi oleosi):** 2 persone. Il servizio dovrà essere svolto per tutta la durata della sosta.
- ⇒ **Navi che effettuano operazioni di bunkeraggio :** 2 persone (nei casi in cui sia previsto il servizio integrativo antincendio). Il servizio dovrà essere svolto per tutta la durata delle operazioni di rifornimento.
- ⇒ **Navi a bordo delle quali si eseguono lavori con fiamma:** 2 persone. Il servizio dovrà essere svolto per tutta la durata dei lavori.

L'Autorità Marittima si riserva comunque la facoltà di indicare, per fattispecie particolari non contemplate da regolamenti, il numero delle persone necessarie al servizio in relazione alla pericolosità rinveniente dagli specifici casi, e qualora sia suggerito dal Servizio Chimico del Porto.

1.3 Il servizio integrativo antincendio può essere espletato dai seguenti soggetti:

1.3.1 Società, Organizzazioni, Associazioni pubbliche o private autorizzate dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973 n. 850. Le organizzazioni predette, quando debitamente autorizzate, possono pertanto svolgere il servizio integrativo antincendio per conto terzi. Il servizio integrativo antincendio **non può essere svolto in forma individuale.**

1.3.2 Datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 27/7/99 n.272, ovvero Terminalisti che intendano avvalersi della facoltà di organizzare il servizio integrativo antincendio. In tali circostanze il servizio integrativo antincendio potrà essere effettuato esclusivamente per le operazioni di cui al precedente punto 1.2 ed alle seguenti condizioni:

- il servizio integrativo antincendio potrà essere svolto esclusivamente per conto proprio;
- esso dovrà essere posto in essere con personale esclusivamente ad esso dedicato, in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo punto 2.2, e provvisto delle dotazioni di cui al punto 2.7;
- Il servizio dovrà essere svolto solamente all'interno di aree, depositi, stabilimenti portuali in concessione/proprietà privata, con l'esclusione quindi del servizio a bordo delle navi (o galleggianti) anche se di proprietà (o armate) dallo stesso datore di lavoro/terminalista.

Art. 2 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO

Tutto il personale addetto al servizio integrativo antincendio, sia esso socio, dipendente o prestatore d'opera delle Società autorizzate di cui all'art.1.3.1 o dei datori di lavoro/terminalisti di cui all'art.1.3.2, dovrà essere iscritto negli appositi registri tenuti dalla Capitaneria di Porto di Ravenna con le qualifiche riportate nei successivi paragrafi e dovrà possedere i requisiti sottoriportati. Il numero delle iscrizioni del personale socio o dipendente delle società autorizzate dovrà essere idoneo a soddisfare le esigenze operative di un servizio adeguato ed efficiente.

2.1 Personale socio/dipendente di società autorizzate ex art. 20 Legge 27.12.73 n°850

2.1.1 Iscrizione e requisiti

Per ottenere l'iscrizione nei registri con la qualifica di Guardie ai Fuochi di cui al precedente articolo detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di Porto di Ravenna ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano o di un Paese membro dell'Unione Europea;
- 2) aver compiuto 18 anni;
- 3) avere idoneità psico-fisica richiesta per l'iscrizione nel personale volontario dei Vigili del Fuoco, accertata dall'Ufficio di Sanità Marittima o da Ufficiale Sanitario;
- 4) aver conseguito licenza di scuola media inferiore;
- 5) saper nuotare e vogare (accertamento come per l'iscrizione nella gente di mare);
- 6) Non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, punto 4) del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- 7) aver frequentato un apposito "Corso C" per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato di cui all'allegato IX del D.L.10/3/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) ed aver ottenuto la relativa attestazione d'idoneità dal Comando Provinciale dei VV.F.. Dalla data di frequenza a tale corso non deve essere trascorso un periodo superiore a due anni. Dalla frequenza di tale corso sono dispensati i soggetti che documentino di aver prestato servizio nel Corpo Nazionale dei VV.F. per almeno 10 mesi;
- 8) aver superato l'esame teorico pratico (la cui ammissione è subordinata al possesso dei suddetti requisiti) davanti alla Commissione nominata dal Capo del Compartimento Marittimo di cui al successivo articolo 2.3 (solo per il personale socio/dipendente di società autorizzate ex art. 20 L.850/73).

2.2 Personale dipendente da Datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 27/7/99 n.272, ovvero da Terminalisti o Cantieri Navali.

2.2.1 Iscrizione e requisiti

Per ottenere l'iscrizione nei Registri di cui al presente articolo detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di Porto di Ravenna tramite il proprio datore di lavoro ed essere in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi da 1) a 7) del punto 2.1.1.

Il personale di cui al presente punto viene iscritto in appositi registri con la qualifica di **"Guardia ai Fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio all'interno dei terminal"**.

Le Guardie ai Fuochi in servizio presso i terminal sono alle dipendenze del **Datore di Lavoro** e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori anche se temporanei.

2.3 Commissione d'esame

La Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte degli aspiranti "guardie ai fuochi" è composta da:

- 1) Un Ufficiale Superiore della Capitaneria di Porto, Presidente;
- 2) Un Ufficiale designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, membro;
- 3) Un Consulente Chimico di Porto operante in porto, membro;
- 4) Un Ufficiale inferiore/sottufficiale di porto, segretario, senza diritto di voto;

2.4 Programma d'esame

Un esame teorico che verterà su risposte scritte di un elaborato compilato dalla Commissione d'esame sulle seguenti materie:

- a) Buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
- b) Disposizioni in caso d'incendio a bordo o nelle adiacenze di una nave, vigenti nel porto di Ravenna, ivi compresi i vari metodi di intervento a seconda del luogo interessato e del materiale coinvolto nell'incendio;
- c) Controlli e precauzioni nel caso di lavori a bordo delle navi;
- d) Controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio delle navi con carichi pericolosi;

L'esame sarà completato da una prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego pratico dei mezzi di estinzione degli incendi ad acqua, schiuma, polvere, CO₂; degli impianti fissi di estinzione sia a bordo delle navi che a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazione alle navi che a terra.

2.5 Rilascio tesserino di riconoscimento

All'atto dell'iscrizione nei registri del servizio antincendio delle guardie ai fuochi, il Comandante del porto rilascia all'interessato la tessera di riconoscimento. La predetta tessera deve riportare: la fotografia, il numero e la data d'iscrizione nel registro, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'eventuale annotazione relativa all'appartenenza ad una delle Società autorizzate o impresa portuale.

In caso di perdita o distruzione di detta tessera il Comandante del Porto ne rilascia un duplicato facendone menzione nella nuova tessera.

Una nuova tessera di riconoscimento viene anche rilasciata allorché la precedente sia resa inservibile.

2.6 Cancellazione dai registri

La cancellazione dal Registro di cui ai precedenti articoli avviene:

- a) a domanda;
- b) per decesso;
- c) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- d) per motivi disciplinari (art. 1255 C.d.N.);
- e) per aver raggiunto l'età pensionabile prevista dalla legge;

2.7 Dotazioni individuali e collettive delle guardie ai fuochi

Ciascuna Guardia ai Fuochi dovrà avere in dotazione i seguenti dispositivi di protezione individuale, conformi alle vigenti normative:

- elmetto rigido con visiera;
- cappottina e pantaloni idonei a proteggere dal calore radiante o da getti di vapore (tipo tessuto c.d. nomex o equivalente);
- cintura di sicurezza con piccozza;
- stivali antinfortunistici e guanti di protezione;
- maschera antigas con filtro universale;
- torcia elettrica antideflagrante;

- radio VHF FM portatile antideflagrante munito, almeno, dei canali 16, 10, 12, 14, 22.

Tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature, dovranno essere del tipo “antistatico”.

Su richiesta dell’Autorità Marittima, le dotazioni dovranno essere adeguate alle, eventuali, nuove esigenze di traffico.

Dotazioni collettive:

- motopompa antincendio barellabile (con portata non inferiore a 600 l/min alla pressione di 6 bar in fase di aspirazione) corredata di tubazioni di aspirazione con valvola di fondo e filtro d’aspirazione (succhieruola) per una lunghezza complessiva di 10 mt, n°2 cordini della lunghezza di 30 mt. Per il fissaggio della motopompa e dei tubi di aspirazione, chiavi di serraggio per tubazioni di aspirazione. **L’impiego della motopompa è obbligatorio presso tutte le banchine dove non è presente un impianto fisso antincendio. La motopompa dovrà essere pronta all’uso, già innescata;**
- n°4 tubazioni flessibili UNI 45mm, n°2 tubazioni flessibili UNI 70mm, divisore a due vie da UNI 70mm a UNI 45mm, n°2 reggitubi, n°2 fascette per tubi flessibili (45 e 70 mm), chiavi di serraggio per tubazioni di pressione, colonnina per idrante sottosuolo UNI 70mm con corredo per l’uso;
- n°2 lance da incendio a getto variabile (pieno e frazionato) UNI 45mm, lancia schiuma a bassa espansione UNI 45mm (portata 200 lt/min), lancia schiuma a media espansione UNI 45 mm (portata 200 lt/min), miscelatore di linea UNI 45 mm per liquido schiumogeno o, in alternativa, idoneo sistema equivalente quale carrello schiumogeno attrezzato o lance schiuma con miscelatore, liquido schiumogeno idoneo per un quantitativo di 100 lt. Suddiviso in taniche della capacità max di 25 lt. Cadauna;
- n°2 coperte antincendio;
- n°2 autorespiratori in sovrappressione (con bombola per aria compressa di capacità non inferiore a 7 lt. caricata a 200 bar);
- n°2 bombole di scorta per autorespiratore;
- n°2 tute termoriflettenti complete;
- n° 10 estintori antincendio portatili, a polvere chimica da 6 kg. cad., di tipo omologato dal Ministero degli Interni, con capacità estinguente non inferiore a 21° 89B C.;
- n° 5 estintori antincendio portatili, a CO₂, di tipo omologato dal Ministero degli Interni;
- 5 maschere con filtri universali e congrua riserva di filtri universali e specifici.

Su richiesta dell’Autorità Marittima, le dotazioni dovranno essere adeguate alle, eventuali, nuove esigenze di traffico.

Art. 3 - DOVERI

Tutte le "Guardie ai Fuochi", siano esse dipendenti da Società autorizzate o Datori di Lavoro/Terminalisti come sopra definiti, devono assicurare l'intervento in qualsiasi parte del porto a semplice richiesta dell'Autorità Marittima.

Le società ex art. 20 L. 27.12.73 n° 850 devono poter disporre, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, di una sede adeguata. La sede dovrà essere dotata di diversi sistemi di comunicazione e, in ogni caso, almeno di un telefono e di un impianto RTF/VHF dotato almeno dei canali internazionali 16, 10, 12, 14, 22.

Nel caso in cui il Datore di Lavoro/Terminalista non intenda avvalersi del servizio di vigilanza antincendio in regime di auto produzione, dovrà effettuare il servizio impiegando esclusivamente personale delle Società autorizzate di cui al comma precedente. Il Datore di Lavoro/Terminalista dovrà ugualmente ricorrere all'utilizzo delle Società autorizzate, nel caso in cui le proprie "Guardie ai Fuochi per il servizio di vigilanza antincendio nei Terminal" non siano disponibili anche solo temporaneamente.

E' vietato l'utilizzo di "Guardie ai Fuochi" dipendenti da altro Datore di Lavoro/Terminalista.

Art. 4 - PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE INTERNA

I responsabili delle Società, Datori di Lavoro e Terminal autorizzati dovranno redigere dei piani interni dai quali risultino chiaramente:

- le modalità di svolgimento del servizio (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento ecc.);
- comportamento da tenere in servizio ed obblighi da assolvere .

Una copia del piano suddetto dovrà essere consegnata alla Capitaneria di Porto ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le eventuali prescrizioni.

ART 5 – TARIFFE

Le tariffe massime del Servizio Integrativo Antincendio devono essere preventivamente comunicate alla Capitaneria di Porto ed all'Autorità Portuale al pari eventuali successive variazioni.

Le tariffe sono comprensive di oneri previdenziali ed assicurativi.

ART 6 - RICHIESTA DEI SERVIZI

- Ordinazione del servizio

I servizi per i giorni feriali dovranno essere richiesti alla Società affidataria dalle ore 0800 alle ore 1700 con preavviso di almeno 8 ore.

Per i giorni festivi i servizi devono essere richiesti entro le ore 1200 del precedente giorno feriale.

- Disdetta della richiesta di servizio

I servizi ordinati possono essere disdetti con preavviso di 4 ore dal previsto inizio della prestazione.

Per mancata prestazione, qualora sia stato richiesto il servizio e non disdetto almeno 4 ore prima del previsto inizio, spetta un compenso minimo di 4 ore per ciascun operatore avviato.

Ravenna, 10.12.2008

F.to
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Roberto RUFINI